

## **Deliberazione 19 maggio 2011 - ARG/elt 60/11**

**Aggiornamento per l'anno 2009 del valore del fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07, relativo alle società Acea Distribuzione S.p.A., Deval S.p.A., Amaie Sanremo S.p.A., ASSEM S.p.A. e Azienda Energetica Reti S.p.A. Etschwerke netz AG. Modificazioni all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità n. 348/07**

### **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 19 maggio 2011

#### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007 – Allegato A alla deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04);
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: Allegato A alla deliberazione n. 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 202/06 (di seguito: deliberazione n. 202/06);
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2007, n. 30/07 (di seguito: deliberazione n. 30/07);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007 n. 109/07 (di seguito: deliberazione n. 109/07);
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2007 n. 136/07 (di seguito: deliberazione n. 136/07);

- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07 (di seguito: deliberazione n. 316/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011 – Allegato A alla deliberazione n. 348/07 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011);
- la deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2008 ARG/elt 8/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 8/08);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008 ARG/elt 21/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 21/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2008 ARG/elt 54/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 54/08);
- la deliberazione dell'Autorità 11 settembre 2008 ARG/elt 121/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 121/08);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008 ARG/elt 196/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 196/08);
- la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2009 ARG/elt 14/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 14/09);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2009 ARG/elt 163/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 163/09);
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2009 ARG/elt 172/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 172/09);
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2010 ARG/elt 16/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 16/10);
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2010 ARG/elt 48/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 48/10);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2010 ARG/elt 92/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 92/10);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2010 ARG/elt 163/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 163/10);
- la deliberazione dell'Autorità 17 gennaio 2011 ARG/elt 2/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 2/11).

**Considerato che:**

- il comma 49.1 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 - ha istituito il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- la deliberazione n. 96/04 ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
- ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, ai sensi del comma 49.3 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 - sono state condotte specifiche istruttorie;

- le deliberazioni n. 202/06, 30/07, 109/07, 136/07, ARG/elt 8/08, ARG/elt 21/08, ARG/elt 54/08, ARG/elt 121/08, ARG/elt 163/09, ARG/elt 48/10 hanno determinato il fattore di correzione specifico aziendale (di seguito: fattore Csa) dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, di cui al comma 49.3 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 - per le seguenti società, in misura pari a:

<i>Società</i>	<i>Deliberazione</i>	<i>Csa<sub>2004</sub></i>
Acea Distribuzione S.p.A.	30/07	0,1875
AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	ARG/elt 121/08	0,1391
Amaie Sanremo S.p.A.	136/07	0,1310
ASM Distribuzione elettricità s.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	ARG/elt 8/08	0,1378
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche	ARG/elt 54/08	0,2378
Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG	109/07 - ARG/elt 21/08	0,0333
Deval S.p.A.	202/06	0,1083
Idroelettrica Valcanale S.a.s.	ARG/elt 163/09	0,4730
ASM Terni S.p.A.	ARG/elt 48/10	0,0394

- l'articolo 1 della deliberazione n. 316/07 ha stabilito le modalità per l'aggiornamento del fattore Csa per gli anni 2005, 2006 e 2007;
- le deliberazioni ARG/elt 196/08, ARG/elt 14/09, ARG/elt 172/09, ARG/elt 16/10 e ARG/elt 92/10 hanno aggiornato il fattore Csa per gli anni 2005, 2006 e 2007 per le società già ammesse al regime di perequazione specifico aziendale, in misura pari a:

<i>Società</i>	<i>Csa<sub>2005</sub></i>	<i>Csa<sub>2006</sub></i>	<i>Csa<sub>2007</sub></i>
Acea Distribuzione S.p.A.	0,1762	0,1805	0,1802
AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	0,1369	0,1168	0,0859
Amaie Sanremo S.p.A.	0,1285	0,1408	0,1437
ASM Distribuzione elettricità s.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	0,1314	0,1349	0,0981
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche	0,2356	0,2352	0,2334
Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG	0,0299	0,0377	0,0636
Deval S.p.A.	0,1067	0,1193	0,1249
Idroelettrica Valcanale S.a.s.	0,4533	0,4636	0,4474
ASM Terni S.p.A.	0,0322	0,0357	0,0313

- il comma 42.2 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011 - ha stabilito che la partecipazione alla perequazione specifica aziendale è riservata alle imprese ammesse alla medesima perequazione per il periodo di regolazione 2004 – 2007;
- il comma 42.4 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011 - ha stabilito che per l'anno 2008, il fattore Csa, definito ai sensi delle deliberazioni n. 5/04 e n. 96/04, è calcolato con riferimento al ricavo ammesso perequato di distribuzione della singola impresa per l'anno 2008 e con riferimento al costo effettivo di distribuzione per l'anno 2008, calcolato sulla base di istruttorie individuali condotte dalla Direzione Tariffe in coerenza con i criteri utilizzati per la fissazione dei costi riconosciuti per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica per il primo anno del periodo regolatorio 2008-2011;

- la deliberazione ARG/elt 163/10 e la deliberazione ARG/elt 2/11 hanno aggiornato il fattore Csa per il 2008 per le seguenti società in misura pari a:

<i>Società</i>	<i>Csa<sub>2008</sub></i>
Acea Distribuzione S.p.A.	0,2338
AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	0,1499
Amaie Sanremo S.p.A.	0,2897
ASM Distribuzione elettricità s.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	0,1543
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche	0,1384
Deval S.p.A.	0,1812
Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG	0,1899
ASM Terni S.p.A.	0,1304

**Considerato altresì che:**

- la deliberazione ARG/elt 163/10 ha stabilito di rimandare l'aggiornamento del fattore Csa per il 2008 per le società Idroelettrica Valcanale S.a.s. a valle degli approfondimenti, tuttora in corso, da parte della Direzione tariffe sui dati da questa messi a disposizione per il suddetto aggiornamento;
- il comma 42.5 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011 - ha stabilito i criteri per l'aggiornamento del fattore Csa, definito ai sensi delle deliberazioni n. 5/04 e n. 96/04, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
- nel corso del 2008 la società Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG ha ceduto il ramo di distribuzione elettrica alla società Azienda Energetica Reti S.p.A. – Etschwerke netz AG, società che pertanto per l'anno 2009 è titolata al riconoscimento dell'aggiornamento del fattore Csa per il medesimo anno;
- nel corso del 2009 le società ASM Distribuzione elettricità s.r.l. e AEM Elettricità S.p.A. sono state fuse per incorporazione nella società A2A Reti Elettriche S.p.A., società che pertanto per l'anno 2009 è titolata al riconoscimento dell'aggiornamento del fattore CSA per il medesimo anno;
- la Cassa, in data 6 ottobre 2010 (prot. Autorità 033711 del 7 ottobre 2010), ha comunicato all'Autorità i risultati di perequazione generale per l'anno 2009 per le società Acea Distribuzione S.p.A., A2A Reti Elettriche S.p.A., Deval S.p.A., Amaie Sanremo S.p.A., ASSEM S.p.A., Azienda Energetica Reti S.p.A. Etschwerke netz AG e che, sulla base dei medesimi risultati, la Direzione Tariffe ha potuto quantificare per le suddette società il valore del ricavo ammesso perequato per l'anno 2009;
- i dati necessari all'aggiornamento del fattore CSA per il 2009, secondo le disposizioni del citato comma 42.5 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011, per le società di cui al precedente alinea sono nella disponibilità della Direzione tariffe dell'Autorità a seguito delle raccolte dati effettuate in occasione dell'aggiornamento tariffario per il servizio di distribuzione elettrica per l'anno 2009;
- in alcuni casi, i dati riportati nelle raccolte di cui al precedente alinea, seppur corredati da attestazione di veridicità rilasciata dal rappresentante legale della società, indicano valori pari a zero per i contributi di allacciamento a preventivo

del 2007, valori che sono presi a riferimento ai fini dell'aggiornamento del fattore Csa 2009;

- le società ASM Distribuzione elettricità S.r.l. e AEM Elettricità S.p.A. (successivamente fuse per incorporazione nella società A2A Reti Elettriche S.p.A.), hanno trasmesso dati incompleti e non corredati da attestazione di veridicità rilasciata dal legale rappresentante, in sede di aggiornamento delle tariffe per il servizio di distribuzione per l'anno 2009;
- le società ASM Terni S.p.A. e Idroelettrica Valcanale S.a.s. non hanno comunicato i dati necessari all'aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione per l'anno 2009 e pertanto si rende necessario procedere ad una specifica richiesta dati ai fini dell'aggiornamento del fattore Csa;
- il Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011 - non prevede disposizioni specifiche ai fini dell'aggiornamento del fattore Csa per gli anni 2009, 2010 e 2011 in caso di mancato invio da parte degli esercenti dei dati necessari al suddetto aggiornamento;
- il comma 33.6 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011 prevede che nel caso di indisponibilità dei dati necessari al calcolo della perequazione generale, si proceda utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema al distributore inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema di perequazione nel suo complesso.

#### **Ritenuto opportuno:**

- sulla base dei dati in possesso degli uffici dell'Autorità per le società Acea Distribuzione S.p.A., Deval S.p.A., Amaie Sanremo S.p.A., ASSEM S.p.A., Azienda Energetica Reti S.p.A. Etschwerke netz AG aggiornare il fattore Csa, per l'anno 2009 in misura pari a:

<i>Società</i>	<i>Csa<sub>2009</sub></i>
Acea Distribuzione S.p.A.	0,2153
Amaie Sanremo S.p.A.	0,2529
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche	0,1476
Deval S.p.A.	0,1562
Azienda Energetica Reti S.p.A. Etschwerke netz AG	0,2061

- prevedere di condurre specifici approfondimenti da parte della Direzione Tariffe sui dati trasmessi dalle società di cui al precedente alinea e utilizzati ai fini dell'aggiornamento del fattore Csa per il 2009, con particolare riferimento ai valori dei contributi a preventivo per il 2007,;
- richiedere alle società ASM Terni S.p.A., A2A Reti Elettriche S.p.A. e Idroelettrica Valcanale S.a.s. di procedere alla trasmissione dei dati necessari all'aggiornamento del fattore Csa 2009 entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'apposita modulistica, resa disponibile dalla Direzione Tariffe;
- integrare le disposizioni del comma 42.6 del Testo integrato – Periodo di regolazione 2008-2011, prevedendo esplicitamente che:

- ai fini dell'aggiornamento del fattore di correzione specifico aziendale siano prese a riferimento le informazioni trasmesse dalle imprese nell'ambito delle raccolte dati utilizzate per l'aggiornamento annuale delle componenti tariffarie a copertura del servizio di distribuzione elettrica;
- nel caso di mancato invio delle informazioni utili ai fini dei suddetti aggiornamenti, l'Autorità procede utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione specifica dovuto dal sistema al distributore inadempiente

## DELIBERA

1. di determinare per le società per le società Acea Distribuzione S.p.A., Deval S.p.A., Amaie Sanremo S.p.A., ASSEM S.p.A., Azienda Energetica Reti S.p.A. Etschwerke netz AG il fattore Csa, per l'anno 2009 in misura pari a:

<i>Società</i>	<i>Csa<sub>2009</sub></i>
Acea Distribuzione S.p.A.	0,2153
Amaie Sanremo S.p.A.	0,2529
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche	0,1476
Deval S.p.A.	0,1562
Azienda Energetica Reti S.p.A. Etschwerke netz AG	0,2061

2. di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità di condurre specifici approfondimenti sui dati trasmessi dalle società di cui al precedente alinea ai fini dell'aggiornamento del fattore Csa per il 2009, con particolare riferimento ai valori dei contributi a preventivo per il 2007;
3. richiedere alle società ASM Terni S.p.A., A2A Reti Elettriche S.p.A. e Idroelettrica Valcanale S.a.s. di procedere alla trasmissione dei dati necessari all'aggiornamento del fattore Csa 2009 entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'apposita modulistica, inviata dalla Direzione tariffe dell'Autorità;
4. sostituire il comma 42.6 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011 con i seguenti commi:
 

“42.6 Per gli anni 2009 e seguenti, ai fini dell'aggiornamento del fattore di correzione specifico aziendale sono prese a riferimento le informazioni trasmesse dalle imprese nell'ambito delle raccolte dati attivate dalla Direzione Tariffe ai fini dell'aggiornamento annuale delle componenti tariffarie a copertura dei costi del servizio di distribuzione di energia elettrica.

42.7 Nel caso di mancato invio delle informazioni necessarie ai suddetti aggiornamenti, l'Autorità procede utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione specifica dovuto dal sistema al distributore inadempiente.”;

5. di prevedere che il mancato rispetto del termine di cui al precedente punto 3 comporti l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 42.6 e 42.7 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011, come modificati con il presente provvedimento;
6. di disporre che la Cassa corrisponda alle società di cui al precedente punto 1 gli ammontari relativi alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2009 indicati sulla base dei fattori di cui al medesimo punto 1 e del ricavo ammesso perequato comunicato dall'Autorità;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione alle società di cui ai precedenti punti 1 e 3 e alla Cassa;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).
9. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011, con le modifiche e integrazioni derivanti dal presente provvedimento.

19 maggio 2011

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*